

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento

(Estensore: GAUDIANO)

Roma, 18 luglio 2018

Sull'atto del Governo:

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (n. 25).

La 14^a Commissione permanente,

considerato che il regolamento (UE) n. 596/2014, entrato in vigore il 3 luglio 2016, ha istituito un quadro normativo comune in materia di abuso di informazioni privilegiate (*insider trading*), comunicazioni illecite di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, prevedendo una serie di strumenti di trasparenza e di comunicazione a tutela del buon funzionamento del mercato finanziario regolamentato;

considerato, inoltre, che accanto al regolamento sugli abusi di mercato, che detta anche obblighi sanzionatori di natura amministrativa, la direttiva 2014/57/UE richiede che tutti gli Stati membri armonizzino anche le proprie legislazioni penali sui reati per gli abusi di mercato;

considerato che lo schema di decreto legislativo provvede ad assicurare la piena attuazione del regolamento (UE) n. 596/2014, con riguardo alle sue parti non direttamente applicabili, attraverso le corrispondenti modifiche al Testo unico in materia di intermediazione finanziaria (TUF – decreto legislativo n. 58 del 1998),

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

1) in riferimento all'articolo 3, che reca modifiche alla disciplina degli emittenti di strumenti finanziari, il comma 6 prevede una serie di modifiche all'articolo 114 del TUF in materia di comunicazioni al pubblico. In particolare, viene eliminata la disposizione che demandava alla CONSOB di stabilire le modalità e i termini della comunicazione sulle informazioni privilegiate, poiché tali modalità sono ora dettate dalle norme tecniche di regolamentazione elaborate dall'ESMA il 28 settembre 2015 e adottate dalla Commissione europea.

Rimane, tuttavia, vigente – all'articolo 113-ter, comma 3, del TUF – l'obbligo di pubblicazione delle informazioni privilegiate anche *“tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali, tenuto conto della natura di tali informazioni, al fine di assicurarne un accesso rapido, non discriminatorio e ragionevolmente idoneo a garantirne l'effettiva diffusione in tutta la Comunità europea”*, ribadito poi all'articolo 114, comma 1.

Tale previsione di modalità ulteriori rispetto a quanto previsto dalle disposizioni europee risulterebbe in contrasto con il regolamento europeo, la cui funzione è quella di armonizzazione massima della disciplina negli Stati membri, nonché con il principio

Al Presidente
della 6^a Commissione permanente
S E D E

generale di divieto di *gold plating*, di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, in base al quale gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse.

Si invita, pertanto, la Commissione di merito a suggerire le opportune modifiche agli articoli 114, comma 1 e 113-*ter*, comma 3, del TUF;

2) in riferimento allo stesso comma 6 dell'articolo 3 dello schema, che modifica il comma 3 dell'articolo 114 del TUF al fine di prevedere che le spiegazioni relative al ritardo nella comunicazione all'autorità competente delle informazioni privilegiate debbano essere fornite solo su richiesta della medesima autorità, si evidenzia che tale limitazione è prevista facoltativamente dal regolamento europeo all'articolo 17, paragrafo 4, comma 3, e che in tal modo si consente all'autorità competente di concentrare le attività istruttorie ai soli casi che presenteranno maggiori elementi di attenzione.

3) in riferimento all'articolo 4, comma 14, che modifica l'articolo 187-*sexies* del TUF sulla confisca, limitandola al solo profitto dell'illecito ed eliminandola per quanto riguarda i beni utilizzati per commettere l'abuso, si sottolinea che ciò si pone in linea con i criteri di delega di cui all'articolo 8, comma 3, lettera g), della legge di delegazione europea 2016-2017, volto ad assicurare che la confisca abbia ad oggetto, anche per equivalente, il solo profitto derivato dalle violazioni delle previsioni del regolamento (UE) n. 596/2014, al fine evitare effetti sproporzionati, in coerenza con lo stesso regolamento europeo;

4) in riferimento al comma 17 dell'articolo 4, che sostituisce l'attuale testo dell'articolo 187-*terdecies*, al fine di estendere l'intenzione di evitare il cumulo di sanzioni, prevedendo che l'autorità giudiziaria o la CONSOB tengano conto, al momento dell'irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive già irrogate, nonché disponendo che l'esecuzione delle sanzioni, penali o amministrative, aventi la medesima natura, sia limitata alla parte eccedente a quella già eseguita o scontata, si sottolinea che tale norma si pone in linea con il criterio di delega di cui alla lettera f) dell'articolo 8 della legge di delegazione europea 2016-2017.

Al riguardo si evidenzia, inoltre, che la nuova norma riflette la giurisprudenza della Corte di giustizia europea, espressa nelle tre sentenze del 20 marzo 2018 sul principio *ne bis in idem* (sentenze Menci C-524/15, Garlsson Real Estate C-537/16, Di Puma C-596/16 e C-597/16), secondo cui il cumulo di sanzioni penali e amministrative può essere previsto solo se strettamente necessario per il conseguimento dell'obiettivo consistente nel proteggere l'integrità dei mercati finanziari dell'Unione e la fiducia del pubblico negli strumenti finanziari.

Felicia Gaudiano